



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°05 TFT 01 del 06 luglio 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell' Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 03 luglio 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 23/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Musarra Giuseppe (Presidente della Società U.S.D. Città di Rocca all'epoca dei fatti);
Sig. Mancuso Calogero (Dirigente della Società U.S.D. Città di Rocca all'epoca dei fatti);
società U.S.D. Città di Rocca.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12067/947 del 21/05/2018, il sig. Musarra Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della U.S.D. Città di Rocca, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in Riferimento all'art. 44 comma 1 del Regolamento della L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici.

Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito il sig. Mancuso Calogero, (dirigente della società U.S.D. Città di Rocca all'epoca dei fatti) per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 bis comma 1 C.G.S., anche in riferimento agli art. 44 comma 1 del Reg. L.N.D. , per avere, nella qualità, sottoscritto le distinte delle gare Città di Rocca/Umbertina del 25/09/2017, Città di Rocca/Pol. Real Campofelice del 9/10/16 e Borgo Nuovo/Città di Rocca del 15/10/16, prive di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici ed ancora la società U.S.D. Prizzi, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni poste in essere dai suddetti tesserati.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Musarra Giuseppe;

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Mancuso Calogero;

Ammenda di € 600,00 a carico della società U.S.D. Città di Rocca.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare, disputate dalla U.S.D. Città di Rocca, dal dirigente deferito non è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo di un allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della società U.S.D. Città di Rocca e il dirigente sig. Mancuso Calogero omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi tre di inibizione a carico del sig Musarra Giuseppe;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Mancuso Calogero;

Ammenda di € 300,00 a carico della società U.S.D. Città di Rocca.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 24/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Grasso Giovanni (Presidente Società A.S.D. Città di Castellammare, già A.S.D. Nuova Sportiva del Golfo, all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Città di Castellammare, già A.S.D. Nuova Sportiva del Golfo.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Regionale Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12068/672 del 21/05/18:

Il sig. Grasso Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Nuova Sportiva del Golfo oggi A.S.D. Città di Castellammare, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 44 comma 1 del regolamento LND e all'art. 38 N.O.I.F., per non avere adempiuto all'obbligo di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici, nonché all'art. 17 punti 4 e 6 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver provveduto al versamento della quota annuale di iscrizione obbligatoria per i tecnici, ed infine all'art. 1 bis comma 3 C.G.S. per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale;

la società A.S.D. Città di Castellammare già A.S.D. Nuova Sportiva del Golfo, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tecnico sig. Savallo Giuseppe.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi nove di inibizione a carico del sig. Grasso Giovanni, Presidente della società A.S.D. Città di Castellammare, già A.S.D. Nuova Sportiva del Golfo all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. Città di Castellammare, già A.S.D. Nuova Sportiva del Golfo all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Regionale di prima Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Città di Castellammare, già A.S.D. Nuova Sportiva del Golfo all'epoca dei fatti, è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Savallo Giuseppe, soggetto privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico. Dall'esame delle ulteriori risultanze documentali agli atti è dato anche rilevare il mancato versamento della quota annuale obbligatoria per i tecnici e la mancata

presentazione alla convocazione della Procura Federale del Presidente sig. Grasso Giovanni.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente sig. Grasso Giovanni omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari nonché per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale. Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Sig. Grasso Giovanni (Presidente Società A.S.D. Città di Castellammare, già A.S.D. Nuova Sportiva del Golfo all'epoca dei fatti);

Ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Città di Castellammare, già A.S.D. Nuova Sportiva del Golfo all'epoca dei fatti.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 25/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Berlinghieri Carmine (Presidente Società A.S.C.D. Sportivo Culturale Itala all'epoca dei fatti);

società A.S.C.D. Sportivo Culturale Itala.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12052/680 del 21/05/18:

Il sig. Berlinghieri Carmine, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.C.D. Sportivo Culturale Itala, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 38 N.O.I.F. ed al C.U. n. 84 2016/2017 della L.N.D., per non avere adempiuto all'obbligo di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici;

la società A.S.C.D. Sportivo Culturale Itala, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tecnico sig. Peditto Lorenzo.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite, benché regolarmente convocate, non si sono presentate ma hanno tuttavia inviato memorie difensive sostenendo di non essere stati a conoscenza del mancato pagamento delle quote di iscrizione all'Albo Allenatori da parte del Sig. Peditto, ritenendo pertanto valido il suo tesseramento. La comunicazione del mancato tesseramento veniva poi notificata solo il 19/05/2017 a campionato terminato. Per tali motivi chiede l'applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Berlinghieri Carmine, Presidente della società A.S.C.D. Sportivo Culturale Itala;

Ammenda di € 1000,00 a carico della società A.S.C.D. Sportivo Culturale Itala.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di 2^a Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.C.D. Sportivo Culturale Itala, è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata

al direttore di gara, il nominativo del sig. Peditto Lorenzo, soggetto privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente sig. Berlinghieri Carmine omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Sig. Berlinghieri (Presidente Società A.S.C.D. Sportivo Culturale Itala);

Ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.C.D. Sportivo Culturale Itala.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 26/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Bonafede Giuseppe (Presidente Società S.S.D. Marsala 1912 s.r.l. all'epoca dei fatti);

Sig. Gerardi Matteo (Dirigente Società S.S.D. Marsala 1912 s.r.l. all'epoca dei fatti);

società S.S.D. Marsala 1912 s.r.l.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Giovanissimi Regionale.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12210/589 del 22/05/18:

Il sig. Bonafede Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Marsala 1912 s.r.l., per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 3 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38, comma 1 e 40 lett. E del regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per non avere adempiuto all'obbligo di tesserare e affidare la conduzione della squadra Giovanissimi Regionale ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici, e per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale;

il sig. Gerardi Matteo, all'epoca dei fatti dirigente della società S.S.D. Marsala 1912 s.r.l., per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis, comma 3 e 5 C.G.S., per aver svolto le funzioni di allenatore della squadra Giovanissimi Regionale nelle gare S.S.D. Marsala 1912/Trieffe del 16.10.16, S.S.D. Marsala 1912/Tommaso Natale del 25.9.16 e Buon Pastore/S.S.D. Marsala 1912 dell'1.10.16 nel corso della stagione sportiva 2016/17 pur non essendo abilitato ed essendo privo di qualifica in quanto non iscritto in alcun Albo o comunque nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. e per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale;

la società S.S.D. Marsala 1912 s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio dirigente.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Bonafede Giuseppe, Presidente della società S.S.D. Marsala 1912 s.r.l. all'epoca dei fatti;

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Gerardi Matteo, Dirigente della società S.S.D. Marsala 1912 s.r.l. all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 600,00 a carico della società S.S.D. Marsala 1912 s.r.l..

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Giovanissimi Regionale stagione sportiva 2016-17, disputate dalla S.S.D. Marsala 1912 s.r.l., è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Gerardi Matteo, soggetto privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico. Dall'esame delle ulteriori risultanze documentali agli atti è dato anche rilevare la mancata presentazione alla convocazione della Procura Federale del Presidente sig. Bonafede Giuseppe Pietro e del dirigente sig. Gerardi Matteo. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della S.S.D. Marsala 1912 s.r.l. sig. Bonafede Giuseppe ommesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari nonché per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale. Di contro va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale Federale a pronunciarsi in ordine ai comportamenti posti in essere dal Sig. Gerardi Matteo, atteso che lo stesso risulta, all'epoca dei fatti, essere un tecnico abilitato come da scheda di censimento in atti, e pertanto la competenza va individuata nella commissione di disciplina presso il Settore Tecnico, ragion per cui gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale per quanto di competenza.

Infine, per quanto posto in essere dal Sig. Bonafede Presidente della S.S.D. Marsala 1912 ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Sig. Bonafede Giuseppe (Presidente Società S.S.D. Marsala 1912 s.r.l. all'epoca dei fatti);

Ammenda di € 500,00 a carico della società S.S.D. Marsala 1912 s.r.l..

Dichiara la propria incompetenza funzionale in relazione alla posizione del Sig. Gerardi Matteo essendo competente a decidere quanto contestato la Commissione di Disciplina presso il Settore tecnico.

Dispone trasmettersi gli atti alla procura Federale per quanto di competenza.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 647/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. CEFAU' CALCIO

Sig. Cimino Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Cefalù Calcio);

Sigg. Badalamenti Giovanni, Di Domenico Giuseppe, Sferruzza Giovanni, Norato Mauro, Zangara Luca, Bisogno Gabriele, Ciolino Giuseppe, Fiore Thomas, Greco Luca e Tralongo Diego, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 1^a Categoria - stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 23/05/2018 proc. 12246/383 pf/17-18/CS/m.m, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate, ma tuttavia hanno fatto pervenire memorie difensive allegando certificati medici attestanti l'idoneità all'attività sportiva dei calciatori Norato Mauro, Zangara Luca, Ciolino Giuseppe, Greco Luca, Fiore Thomas e Sferruzza Giovanni.

La Procura Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto alle posizioni dei calciatori Norato Mauro, Zangara Luca, Ciolino Giuseppe, Greco Luca, Fiore Thomas e Sferruzza Giovanni ed ha insistito nei motivi di deferimento per gli altri soggetti deferiti chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500 a carico della società A.S.D. Cefalù Calcio;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Cimino Salvatore;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Badalamenti Giovanni, Di Domenico Giuseppe, Bisogno Gabriele e Tralongo Diego.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretutto dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie dagli addebiti contestati i calciatori Norato Mauro, Zangara Luca, Ciolino Giuseppe, Greco Luca, Fiore Thomas, Sferruzza Giovanni e dispone applicarsi:

l'ammenda di € 200,00 (duecento) a carico della società A.S.D. Cefalù Calcio;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Cimino Giovanni;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Badalamenti Giovanni, Di Domenico Giuseppe, Bisogno Gabriele e Tralongo Diego.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 06 luglio 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI